

D.P.G.R. 27 12 2001 - N. 32148
Modificazioni agli Articoli 7 e 8 del
D.P.G.R. 31 Luglio 1998 N. 66253
«Disciplina Sperimentale Taxi nel
Sistema Aeroportuale Lombardo »

in s.o. B.U.R.L. n. 3 del 14-01-2002

sommario

Allegato 1

Aggiornamenti alla disciplina del servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo approvata con d.p.g.r. 66253 del 31 luglio 1998, come integrate da d.p.g.r. n. 69071 del 23 settembre 1998 e n. 72270 del 3 novembre 1998

Articolo 7
 Articolo 8

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le disposizioni contenute nell'articolo 25, sesto comma, della l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 che prevede che il servizio taxi espletato all'interno del bacino di traffico aeroportuale si uniformi ad una disciplina di servizio omogenea che preveda un sistema tariffario unico;

Viste le disposizioni contenute nell'articolo 25 comma 5 della legge del Consiglio regionale n. 36 «Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale» approvato dal Consiglio regionale il 18 dicembre 2001, dove si afferma che i titolari di licenze rilasciate nei comuni integrati sono legittimati a svolgere il servizio di taxi nel sistema aeroportuale lombardo con l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dal sistema aeroportuale stesso sull'intero territorio lombardo, nonché sul territorio delle province ad esso confinanti;

Visto il d.p.g.r. 31 luglio 1998 n. 66253 «Disciplina sperimentale taxi nel sistema aeroportuale lombardo» e successive integrazioni e modificazioni, con il quale si è provveduto a regolamentare in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422, l'organizzazione degli autoservizi pubblici non di linea nel sistema aeroportuale lombardo;

Visto il parere positivo espresso, nella riunione del 12 dicembre 2001, dalla Commissione Consultiva Regionale degli autoservizi pubblici non di linea relativamente alla proposta di revisione tariffaria presentata e unitariamente sostenuta dalle associazioni di categoria dei taxisti presenti, sulla quale si è espresso positivamente anche il comune di Milano;

Vista peraltro, la nota dell'assessore prof. Giorgio Goggi del 20 dicembre 2001, prot. 18860/2001 con

la quale il comune di Milano rende noti i termini dell'accordo raggiunto con le Rappresentanze di categoria taxi in merito alla riparametrazione tariffaria del servizio;

Considerata l'opportunità di contenere gli effetti della tariffa progressiva di cui al citato accordo, con riferimento al parametro di integrazione, in modo tale che incida in minor misura sul costo delle corse a media e lunga percorrenza quali le corse da e per il sistema aeroportuale lombardo;

Rilevato che tale proposta non attiene alla complessiva organizzazione del servizio taxi nel bacino aeroportuale, bensì a un adeguamento dei soli livelli tariffari;

Considerato che i livelli tariffari fissati con il predetto d.p.g.r. n. 66253/1998 non hanno subito successivi aumenti o integrazioni;

Ritenuto necessario procedere all'adeguamento dei para-metri tariffari a modifica dell'articolo 7 del d.p.g.r. n. 66253 del 31 luglio 1998 così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Accertata di conseguenza la necessità di modificare le disposizioni contenute nell'articolo 8 del d.p.g.r. n. 66253 del 31 luglio 1998 per rendere omogenea la regolazione dell'apparato tassametrico in relazione agli aggiornamenti tariffari di cui al presente provvedimento;

Decreta

1. di modificare le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7 e il comma 1 dell'art. 8 del d.p.g.r. n. 66253 del 31 luglio 1998, come integrato dai d.p.g.r. n. 69071 del 23 settembre 1998 e n. 72270 del 3 novembre 1998 «Disciplina sperimentale del servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo» come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di disporre che le disposizioni di cui al presente decreto decorrono dalla data di assunzione del medesimo;
3. di disporre che i valori tariffari di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, saranno applicabili solo a seguito dell'avvenuto adeguamento degli apparecchi tassametrici da parte dei Comuni competenti;
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la notifica agli enti locali interessati.

Roberto Formigoni

Allegato 1

Aggiornamenti alla disciplina del servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo approvata con d.p.g.r. 66253 del 31 luglio 1998, come integrate da d.p.g.r. n. 69071 del 23 settembre 1998 e n. 72270 del 3 novembre 1998

Articolo 7

I soggetti legittimati a svolgere il servizio taxi ai sensi dell'art. 3 hanno l'obbligo di applicare la seguente tariffa:

Uso convenzionale:

- Costo iniziale feriale 3,00 € pari a L. 5.800
- Costo iniziale festivo 5,10 € pari a L. 9.875
- Costo iniziale notturno 6,10 € pari a L. 11.811
- Costo chilometrico 0,77 € pari a L. 1.491
- Costo orario 21,70 € pari a L. 42.017
- Importo singolo scatto del tassametro 0,10 € pari a L. 194
- Tariffa minima per le corse in partenza dagli aeroporti 11,00 € pari a L. 21.300
- Coefficienti di progressione:
 - K1 = 1,5 sui parametri base di costo chilometrico e orario, al maturato economico di 11,70 € pari a L. 22.654
 - K2 = 1,7 esclusivamente sul parametro base di costo chilometrico, per velocità di crociera superiore ai 50 km/h per più di 60 secondi.

Il supplemento notturno si applica dalle ore 21.00 alle ore 6.00 e non è cumulabile con il supplemento festivo.

Durante l'effettuazione della corsa è facoltà dell'utente chiedere eventuale sosta di attesa sino ad un massimo di un'ora.

Qualora ricorra l'eventualità della sosta, l'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente l'importo tassametrico, più la somma corrispondente alla sosta richiesta.

Uso collettivo:

La tariffa per l'uso collettivo del taxi è quella prevista per l'uso convenzionale aumentata del 20% e ridotta a 1/3 per singolo passeggero

- Costo iniziale feriale 1,20 € pari a L. 2.324
- Costo iniziale festivo 2,04 € pari a L. 3.950
- Costo iniziale notturno 2,44 € pari a L. 4.725
- Costo chilometrico 0,31 € pari a L. 600
- Costo orario 8,68 € pari a L. 16.807
- Importo singolo scatto del tassametro 0,04 € pari a L. 77
- Tariffa minima per le corse in partenza dagli aeroporti 4,40 € pari a L. 8.520
- Coefficienti di progressione:
 - K1 = 1,5 sui parametri base di costo chilometrico e orario, al maturato economico di 4,70 € pari a L. 9.100.
 - K2 = 1,7 esclusivamente sul parametro base di costo chilometrico, per velocità di crociera superiore ai 50 km/h per più di 60 secondi.

Articolo 8

1. E' fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di predisporre gli apparecchi tassametrici in conformità alla tariffa di cui all'art. 7 entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

mite del suo legale rappresentante, per accettazione degli impegni che la riguardano;

note
